SINTESI OPERATIVA • INCENTIVI & FINANZA AGEVOLATA

Credito d'imposta «caro gasolio» per l'autotrasporto merci

Aggiornata al D.M. 23 maggio 2026 — G.U. n. 167 del 21 luglio 2026

fino al 70%	Mar – Giu 2026	300 mln €	31/12/2026
DELLA MAGGIORE SPESA (MISURA MASSIMA)	PERIODO AGEVOLATO	LIMITE DI SPESA (RIPARTO PROPORZIONALE)	TERMINE UTILIZZO IN F24

Di che cosa si tratta

Un **contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta** che ristora le imprese di autotrasporto merci del maggior costo del gasolio sostenuto da marzo a giugno 2026 rispetto al prezzo medio di febbraio 2026 rilevato dal MASE. La misura è stata introdotta dall'art. 3 del D.L. 33/2026 (conv. L. 79/2026) per i mesi marzo–maggio con 100 mln €, ed è stata **estesa a giugno e portata a 300 mln € dal D.L. 89/2026**. Il decreto attuativo MIT-MEF-MASE del 23/05/2026 ne definisce criteri e modalità.

Come si calcola davvero il credito

Il decreto attuativo (art. 3, co. 1) è esplicito: la maggiore spesa è determinata **sulla base dei litri di gasolio acquistati, come risultanti dalle fatture**, rispetto al prezzo medio MASE di febbraio 2026. Il calcolo corretto è quindi sul **differenziale di prezzo unitario**, non sul confronto tra spese totali mensili:

Formula: (prezzo medio del mese − prezzo medio MASE febbraio 2026) × litri acquistati nel mese × 70%

Esemplificazione con 100.000 litri/mese e prezzo base febbraio di 1,55 €/litro (valori ipotetici a fini illustrativi):

Mese	Litri	Prezzo €/l	Delta vs feb.	Extra-costo	Credito (70%)
Febbraio *(base MASE)*	—	1,550	—	—	—
Marzo	100.000	1,950	0,400	€ 40.000	€ 28.000
Aprile	100.000	1,900	0,350	€ 35.000	€ 24.500
Maggio	100.000	1,800	0,250	€ 25.000	€ 17.500
Giugno	100.000	1,750	0,200	€ 20.000	€ 14.000
Totale	**400.000**	**—**	**—**	**€ 120.000**	**€ 84.000**

Il credito così calcolato è l'importo massimo teorico: l'importo effettivo dipende dal riparto di cui al riquadro seguente.

Attenzione — il 70% non è garantito. L'art. 3 co. 1 del decreto parla di misura «**massima** del 70 per cento» e l'art. 4 co. 7 stabilisce che il riconoscimento avviene **in ogni caso nei limiti delle risorse** e che l'importo spettante a ciascuna impresa è **riparametrato al limite di spesa**. Se le richieste complessive superano i 300 mln €, la percentuale effettiva scende in proporzione **per tutti i richiedenti**. Non è previsto alcun click-day: il criterio è il riparto proporzionale, non l'ordine cronologico di presentazione.

Chi può accedere

- Imprese con **sede legale o stabile organizzazione in Italia** esercenti le attività di trasporto indicate all'**art. 24-ter, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 504/1995** (Testo Unico Accise), cui il decreto rinvia integralmente per l'individuazione della platea;
- sono **escluse le imprese già «in difficoltà»** ai sensi del Reg. UE 651/2014 nel periodo contabile precedente il 28/02/2026…
- …**salvo le deroghe previste per micro e piccole imprese** dalla sez. 2.2, par. 66, lett. h) della Comunicazione UE C/2026/2593: l'esclusione non è automatica.

Come si utilizza

- Esclusivamente in **compensazione tramite F24**, entro il **31/12/2026**;
- solo tramite i **servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, pena il rifiuto del versamento;
- utilizzabile **a decorrere dal decimo giorno successivo** alla trasmissione dei dati dal MIT all'Agenzia delle entrate: non è immediatamente spendibile;
- **non** concorre a IRES/IRPEF né IRAP; non si applicano i limiti di 250.000 € e 2 mln € alla compensazione;
- cumulabile con altre agevolazioni sui medesimi costi solo **entro il costo effettivamente sostenuto**.

Come si accede al beneficio

L'istanza si presenta **per via telematica su una piattaforma gestita dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli** (art. 4, co. 2-3). **Termini e modalità saranno fissati con un successivo decreto direttoriale del MIT, non ancora emanato:** lo sportello non è quindi ancora aperto.

Quello che la piattaforma chiede non è un modulo, ma una **ricostruzione analitica**: fattura per fattura, litri acquistati mese per mese, prezzo unitario netto e abbinamento del gasolio ai singoli veicoli. Il dato di partenza — il prezzo medio MASE di febbraio 2026 — è esterno all'azienda e va applicato correttamente a ciascun mese: **il credito nasce da un differenziale di prezzo, non dal totale di spesa**, ed è l'errore più frequente in questo tipo di calcolo.

Sono inoltre dichiarazioni **rese sotto la responsabilità dell'impresa** e soggette a verifica anche dopo l'erogazione, con revoca e recupero maggiorato di interessi e sanzioni (art. 7). Le risorse sono limitate e ripartite in proporzione: **un calcolo impostato male non si traduce in una correzione, ma in un importo perso o in un credito da restituire.**

Cosa fare subito

- **Raccogliere le fatture di acquisto del gasolio da febbraio a giugno 2026**, con evidenza di **litri e prezzo unitario al netto IVA** per ciascuna: il calcolo è per litro, quindi il dato quantitativo è indispensabile e non surrogabile con il totale di spesa;
- ricostruire il **prezzo medio aziendale mese per mese** e confrontarlo con la rilevazione MASE di febbraio 2026;
- predisporre l'**elenco dei veicoli** per i quali il gasolio è stato acquistato (targhe, carte di circolazione, titolo di disponibilità);
- verificare il **possesso dei requisiti soggettivi** ex art. 24-ter, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 504/1995;
- verificare lo **status di impresa non in difficoltà** al 28/02/2026 e, se micro o piccola impresa, l'eventuale applicabilità della deroga UE;
- mappare le **altre agevolazioni già fruite sui medesimi costi** (incluso il rimborso accise) per il rispetto del limite di cumulo.

Controlli e responsabilità. L'art. 7 del decreto prevede accertamenti e verifiche **anche successivi all'erogazione**, con revoca in autotutela e restituzione del contributo, sia in caso di gravi irregolarità nelle dichiarazioni sostitutive sia quando il cumulo con altri benefici comporti il superamento del costo sostenuto. Il recupero del credito indebitamente utilizzato avviene **maggiorato di interessi e sanzioni**. Errori formali o di calcolo possono compromettere l'intero beneficio: è fortemente consigliabile farsi assistere da professionisti specializzati in ogni fase della procedura.

CLICCA QUI PER EFFETTUARE IL CHECK

Giovanni Iovine
FINANCIAL ADVISOR
Tel. 392 10 23 399 • www.incentivami.it

La presente sintesi ha finalità esclusivamente informative e non sostituisce la consultazione dei testi normativi ufficiali né una valutazione professionale del caso concreto. I valori riportati nell'esemplificazione sono ipotetici e a soli fini illustrativi.

Riferimenti normativi: D.L. 18 marzo 2026 n. 33, conv. con mod. dalla L. 13 maggio 2026 n. 79, art. 3; D.L. 22 maggio 2026 n. 89, art. 2 (G.U. n. 117 del 22/05/2026); D.M. MIT-MEF-MASE 23 maggio 2026 (G.U. Serie Generale n. 167 del 21/07/2026, cod. red. 26A03614); Comunicazione della Commissione C/2026/2593 del 5 maggio 2026, Sez. 2.2; Reg. UE 651/2014; D.Lgs. 504/1995, art. 24-ter, co. 2, lett. a).